



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA **- Provincia di Chieti -**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 28/02/2025 N. 2

COPIA

OGGETTO: IMU 2025: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20:10**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di seconda convocazione.

All'appello risulta:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SECCIA FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	PIZZICA FABIO	Si	
Consigliere	GENOBILE ARIANNA	Si	
Consigliere	AGOSTINELLI LUCA	Si	
Consigliere	LAROVERE GIANCARLO	Si	
Consigliere	FALCONE ENZO	Si	
Consigliere	FAVALE CATERINA	Si	
Consigliere	DI RENZO MATTEO	Si	
Consigliere	LACIOPPA MARTINA	Si	
Consigliere	PASQUALONE MASSIMO	Si	
Consigliere	LAMONACA LUCA	Si	
Consigliere	BARBETTA PATRIZIA	Si	
Consigliere	FALONE DAVIDE	Si	

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Riconosciuto il numero degli intervenuti Giancarlo LAROVERE, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. Filippo CARUSI**.

Alle ore 20.14 entra in aula il consigliere Agostinelli portando il numero dei presenti a 13.

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Sindaco, il quale illustra la proposta così come presentata, soffermandosi in particolare sul mantenimento delle aliquote rispetto allo scorso anno;

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito proclamato dal Presidente:
favorevoli 9
contrari 0
astenuti 4 (Pasqualone, Lamonaca, Barbetta e Falone)

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito proclamato dal Presidente:

favorevoli 9
contrari 0
astenuti 4 (Pasqualone, Lamonaca, Barbetta e Falone)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Considerato che la suddetta legge, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune; a tal proposito vale la pena di precisare che per avere accesso alla riduzione, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con la nota del 6 febbraio 2018, è necessaria l'attestazione di conformità dell'associazione di categoria (c.d. “bollinatura”). Sempre il MIT, nella suddetta nota, chiarisce che l'organizzazione sindacale che effettua l'attestazione può essere indifferentemente sia una associazione di proprietari sia di inquilini, purché firmatarie dell'accordo locale e che l'obbligatorietà dell'attestazione fonda i suoi principi sulla necessità di documentare all'Agenzia delle Entrate ed ai Comuni la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, statali o comunali. Pertanto, per usufruire della riduzione del 25% dell'IMU è necessario ottenere la “bollinatura” del contratto di locazione a canone concordato, fermo restando il rispetto degli obblighi specifici dichiarativi.

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...).”

E' opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. e che dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione

IMU i titolari di una **pensione internazionale**, che hanno lavorato in **Stati esteri in convenzione** con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

Preso atto che, l'art. 6 ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ..."*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."*;

Visto l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2025** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2025, con il quale è stato disposto il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2025 e la contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla medesima data;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”*;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2024, ha applicato le sotto elencate aliquote e detrazioni IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

Fattispecie	Aliquota/detrazione
-------------	---------------------

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D10	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compreso D10)	0 ‰
Aree fabbricabili	10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10 ‰
Altri immobili	10 ‰
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 29 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto che il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato approvato con delibera commissariale n. 3 del 26 aprile 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 4 maggio 2022;

Osservato che il suddetto PRG:

- ha istituito una sola nuova "Zona di Piano", classificata D5, i cui valori ai fini IMU sono assimilabili a quelli della zona D3;
- ha previsto la c.d. "Viabilità di progetto", campita all'interno delle varie zone di piano;

Ritenuto stabilire che la c.d. "Viabilità di progetto":

- ove direttamente conteggiabile nell'ambito della capacità edificatoria (superficie fondiaria) è soggetta ad Imposta;
- ove è solo strutturalmente funzionale alla zona omogenea, in quanto infrastruttura di supporto e collegamento, non è soggetta ad Imposta;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

formula la seguente proposta di deliberazione

1. Di **approvare**, per l'anno di imposta 2025, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU quali risultano dal prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale :

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D10	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compreso D10)	0 ‰
Aree fabbricabili	10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10 ‰
Altri immobili	10 ‰

Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

dando atto che i valori di riferimento per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili risultano essere i seguenti:

ZONA	VALORE
Zona A - di vecchia formazione	€/mq 31,00
Zona B - residenziale di completamento	
- ricadente nella Macroarea n.1 Torrevicchia Centro (V. Roma V. Valleparo), V. Chieti, V. Della Liberazione, V. per Castelferrato, V. Torre, V. Torremontanara, S. Pasquale, V. Vaschiola, V. Napoli, V. Palermo, V. Fondo Valle Alento, V. Canale e prossimità	€/mq 43,00
- ricadente nella Macroarea n.2 - Castelferrato (via Palazzo), via San Savino, via Aia, via Sanguinetto localita' Salute e prossimità	€/mq 36,00
Zona C1 - residenziale di espansione a intervento diretto	€/mq 31,00
Zona C2 - residenziale di espansione a intervento indiretto	€/mq 26,00
Zona D1 - produttiva di completamento	€/mq 22,50
Zona D2 - produttiva di espansione	€/mq 15,00
Zona D3 - per attività turistico-ricettive	€/mq 35,00
Zona D4 - per attività sportivo-ricreative	€/mq 16,00
Zona D5 - mista residenziale e produttiva	€/mq 35,00
Zone E (tutte le tipologie) - agricola	ESENTE
Zona F1 - per edilizia scolastica	ESENTE
Zona F2 - di interesse religioso, assistenziale e culturale	ESENTE
Zona F3 - per servizi di interesse generale	ESENTE
Zona F4 - per impianti sportivi	ESENTE
Zona F5 (tutte le tipologie) - per verde pubblico	ESENTE
Zona F6 (tutte le tipologie) - rispetto	ESENTE
Zona F7 - parcheggio pubblico	ESENTE

- Dare atto, quindi, che le superfici classificate nella c.d. "Viabilità di progetto", campita all'interno delle varie zone di piano, ove direttamente conteggiabili nell'ambito della capacità edificatoria (superficie fondiaria) sono soggette ad Imposta; diversamente, ove la suddetta viabilità è solo strutturalmente funzionale alla zona omogenea, in quanto infrastruttura di supporto e collegamento, non sono soggette ad Imposta.
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, la misura dell'imposta municipale propria dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 50%; la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
- Di trasmettere il prospetto di cui al precedente punto 1 al Dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025.

5. Di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023.
6. Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.

Il Sindaco
SECCIA FRANCESCO

Si esprime parere **Favorevole** di REGOLARITÀ TECNICA,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: **22/02/2025**

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Fernando DE MATTHEIS

Si esprime parere **Favorevole** di REGOLARITÀ CONTABILE,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: **22/02/2025**

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Fernando DE MATTHEIS

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo LAROVERE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Filippo CARUSI

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, con n. 262/2025 da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)
27/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Filippo CARUSI

Spazio per l'autentica

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- È divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione, ai sensi dell'art.134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, perchè dichiarata immediatamente eseguibile il 28/02/2025;

Torrevecchia Teatina, lì 28/02/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Filippo CARUSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Prospetto aliquote IMU - Comune di TORREVECCHIA TEATINA

ID Prospetto 8384 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,9%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 22/2/2025 alle 10:17:59